

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

**relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna**

(2004/897/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato del Liechtenstein un accordo inteso ad assicurare l'adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- (2) Il testo dell'accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri ed il Principato del Liechtenstein.
- (3) Fatta salva l'adozione, in una data successiva, della decisione relativa alla conclusione dell'accordo, è auspicabile procedere alla firma dei due documenti, già siglati in data 30 luglio 2004, e avere la conferma dell'approvazione da parte del Consiglio del memorandum d'intesa,

*Articolo 1*

Fatta salva l'adozione in una data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo e il memorandum d'intesa che lo accompagna, nonché le lettere della Comunità europea che vanno scambiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo e dell'ultimo comma del memorandum d'intesa.

Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio.

I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio  
Il presidente  
L. J. BRINKHORST